



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77/2025 DEL 22/12/2025

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, **oggi VENTIDUE DICEMBRE DUEMILAVENTICINQUE alle ore 9.00** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Il dott. avv. **FRANCESCO RIBETTI**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale**, assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale avv. CRISTIANA RIGO**. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risulta presente il **Vicesegretario generale dott. SABRINA PAOLATTO**, assente il Segretario Generale avv. CRISTIANA RIGO.

Risultano inoltre presenti i Consiglieri:

BAGATIN ERIKA	Presente	LO CICERO MARTINA	Presente
BASSO ALESSANDRO	Presente	MAGARACI PIERANDREA	Presente
BATTISTELLA NICOLA	Presente	MANZON CARLA	Presente
BERTOIA ILARIA	Presente	MARCHI ALESSANDRA	Assente
BORTOLIN PAOLA	Presente	MARCON LORENZO	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MICHELI ELVIA	Presente
CADAMURO FABIO	Presente	PACANI MAJLINDA	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	PIROTTA IRENE	Assente
CONFICONI NICOLA	Presente	PIZZIOL SILVIA	Presente
CORDENONS DAVIDE	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Assente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
DE GIORGI PAOLA	Assente	SANTAROSSA ALBERTO	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
FAVRET GIOVANNA	Presente	SULAJ AGITA	Presente
FRESCHI ROBERTO	Assente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
GASPARDO MARCO	Presente	TUBARO ERNESTO	Presente
GENOVESI ALESSANDRO	Presente	VOTRICO GIOVANNI ENRICO	Presente
GIACOMINI MAURIZIO	Presente	ZANUT STEFANO	Presente
LENIQI PAC	Presente		

Presenti: 36

Assenti: 5

Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Emilio BADANAI SCALZOTTO, Elena CEOLIN, Guglielmina CUCCI, Walter DE BORTOLI, Lidia DIOMEDE, Alberto PARIGI, Mara PICCIN, Mattia TIRELLI e Pietro TROPEANO

STRUTTURA PROPONENTE: - U.O.C. TRIBUTI -

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2026. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.



Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Legge Regionale n. 17/2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022);

Richiamato l'art. 3, punto b) con il quale viene istituito il fabbricato strumentale all'attività economica, ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Richiamata la L.R. 9/2024 con la quale vengono apportate delle modifiche alla L.R. 17/2022 e in particolare:

1. viene istituito il primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata;
2. vengono definiti quali sono i fabbricati strumentali all'attività economica;
3. sono stabiliti gli obblighi di pubblicazione;
4. viene stabilita l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria;
5. viene stabilita l'aliquota per le pertinenze di abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9;



6. viene data l'interpretazione autentica per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (ENC);

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

Abitazione principale:

l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 5) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022, così come modificato dalla L.R. n. 9/2024 prevede che:

- 1) per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, *possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto*



unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

- 2) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,70 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
- 3) per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del punto 2) di cui sopra, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5) per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6) per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7) per i fabbricati strumentali all'attività economica, considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8) per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:



- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (quindi devono trasferirvi la residenza e la dimora abituale), nel caso in cui il comodante sia proprietario del solo immobile concesso in comodato oppure di due immobili (di categoria catastale A, esclusa categoria A/10) di cui uno adibito necessariamente ad abitazione principale. Inoltre gli immobili devono trovarsi entrambi nello stesso Comune dove il comodante ha la residenza e la dimora abituale;

Dato atto che l'art. 15 della Legge Regionale 17/2022 attribuisce ai comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che l'Amministrazione, ai fini di supportare le attività commerciali del centro, ritiene di adottare l'aliquota del 5,6 per mille agli immobili utilizzati dal proprietario per la propria attività o affittati, di categoria C/1 (negozi) presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purché i proprietari provvedano a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;

Considerato inoltre che l'Amministrazione, al fine di dare un concreto aiuto al difficile mercato delle locazioni degli affitti per gli studenti, ha deciso di deliberare l'aliquota del 4,6 per mille a coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998; un tanto in virtù del protocollo di intesa già sottoscritto con il Consorzio universitario e le principali associazioni rappresentative della proprietà degli inquilini per incentivare la disponibilità di spazi a favore degli studenti;

Considerato infine che l'amministrazione ha deciso di adottare l'analoga aliquota del 4,6 per mille e per le medesime motivazioni, a coloro che, secondo gli schemi di contratto transitorio previsto dalla Legge 431/1998, mettono a disposizione locali a favore di lavoratori temporanei;

Considerato che l'Amministrazione ha deciso di aumentare l'aliquota ordinaria e l'aliquota per le aree fabbricabili e i terreni agricoli al 9,40 per mille per garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle maggiori spese di gestione;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2026;

ALIQUEUTE:



Comune di Pordenone

- 9,40 (nove/quaranta) per mille: aliquota ordinaria;
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,05 (cinque/zerocinque) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a



persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome ed indipendenti;

- 4,00 (quattro/zerozero) per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 7,00 (sette/zerozero) per mille: aliquota per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative pertinenze;
- 5,60 (cinque/sessanta) per mille: aliquota per gli immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario per la propria attività o affittati, presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purché il proprietario provveda a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998, un tanto in virtù del protocollo di intesa già sotto scritto con il Consorzio universitario e le principali associazioni rappresentative della proprietà degli inquilini per incentivare la disponibilità di spazi a favore degli studenti;
- 4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per coloro che stipuleranno contratti di affitto transitori seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998 a favore di lavoratori temporanei;
- 1,00 (uno/zerozero) per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 9,40 (nove/quaranta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli;
- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica *considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio*



Comune di Pordenone

dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/00) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2026, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie	5,05 per mille	200 EURO



catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		
3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
4. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,05 per mille	200 EURO
5. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore	4,00 per mille	200 EURO



<p>dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>6. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	5,85 per mille	
<p>7. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione, dal proprietario (soggetto privato) a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti.</p>	4,60 per mille	
<p>8. Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 punto 1 lettera b bis) della legge regionale 17/2022, escluse le relative pertinenze: Per poter usufruire di tale aliquota,</p>	7,00 per mille	



<p>il proprietario dovrà comunicare nel portale della Regione Friuli Venezia Giulia, con le modalità previste, l'immobile al quale attribuire tale destinazione.</p>		
<p>9. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate a studenti seguendo gli schemi contrattuali allegati alla legge 431/1998.</p>	4,60 per mille	
<p>10. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state locate a lavoratori che temporaneamente risiedono o domiciliavano nel Comune, seguendo gli schemi contrattuali allegati alla Legge 431/1998.</p>	4,60 per mille	
<p>11. Immobili, di categoria C/1 (negozi) utilizzati dal proprietario per la propria attività o affittati, presenti all'interno del ring (per la perimetrazione si rimanda alla tabella allegata), compresi quelli che si affacciano sul lato destro rispetto al senso di marcia, purché il proprietario provveda a diminuire il canone di locazione di almeno il 10% rispetto al contratto in corso o all'ultimo applicato. L'aliquota del 5,60 per mille potrà essere applicata solo dopo la stipula del nuovo contratto;</p>	5,60 per mille	
<p>12. Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	1,00 per mille	
<p>13. Aree fabbricabili e terreni agricoli</p>	9,40 per mille	



14. Fabbricati strumentali all'attività economica considerati tali quelli che sono utilizzati esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.	8,60 per mille	
15. Fabbricati non compresi nei precedenti punti.	9,40 per mille	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) di precisare inoltre che i proprietari degli immobili che siano nelle condizioni di poter applicare le aliquote di cui ai punti 6), 7), 9), 10), 11), 12) e 14) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione ILIA all'Ufficio Tributi;
- 4) di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- 5) di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- 6) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2022, dal 1° gennaio 2026;
- 9) di provvedere a pubblicare copia del presente sul Portale della Regione;



DELIBERA

[illegible]

FRANCESCA DE BIASIO

SABRINA PAOLATTO

[illegible]

Interviene il consigliere Salvador, che illustra l'emendamento presentato alla proposta n. 67/2025 "APPROVAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. PER L'ANNO 2026".

[illegible]



Comune di Pordenone

Terminata la sospensione, **alle ore 15.00**, dopo il saluto al Consiglio comunale da parte di S.E. Mons. Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone, riprendono i lavori della seduta del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BAGATIN ERIKA	Presente	LO CICERO MARTINA	Presente
BASSO ALESSANDRO	Presente	MAGARACI PIERANDREA	Presente
BATTISTELLA NICOLA	Presente	MANZON CARLA	Presente
BERTOIA ILARIA	Presente	MARCHI ALESSANDRA	Presente
BORTOLIN PAOLA	Presente	MARCON LORENZO	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MICHELI ELVIA	Presente
CADAMURO FABIO	Presente	PACANI MAJLINDA	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	PIROTTA IRENE	Presente
CONFICONI NICOLA	Presente	PIZZIOL SILVIA	Presente
CORDENONS DAVIDE	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
CORELLI SILVIA	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
DE GIORGI PAOLA	Assente	SANTAROSSA ALBERTO	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
FAVRET GIOVANNA	Presente	SULAJ AGITA	Presente
FRESCHI ROBERTO	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Presente
GASPARDO MARCO	Presente	TUBARO ERNESTO	Presente
GENOVESI ALESSANDRO	Presente	VOTRICO GIOVANNI ENRICO	Presente
GIACOMINI MAURIZIO	Presente	ZANUT STEFANO	Presente
LENIQI PAC	Presente		

Presenti: 40

Assenti: 1

Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Elena CEOLIN, Guglielmina CUCCI, Walter DE BORTOLI, Lidia DIOMEDE, Alberto PARIGI, Mara PICCIN, Mattia TIRELLI, Pietro TROPEANO, assente Emilio BADANAI SCALZOTTO.

Il dott. avv. **FRANCESCO RIBETTI**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale**, assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** avv. **CRISTIANA RIGO**.

Il Presidente dà la parola, per un intervento nella discussione, ai consiglieri Freschi, Pirotta, Santini, Cordenons, Magaraci, Polesello, Marchi, Battistella, Marcon.

Esce il Segretario generale, avv. Rigo, sostituita dal Vicesegretario generale, dott. Paolatto.

Constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente si pronuncia sugli ordini del giorno pervenuti, dichiarando che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento del consiglio comunale:

- 1) L'ordine del giorno contrassegnato come "**Ordine del giorno n. 1**" alla proposta n. 65/2025
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI



PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 è da considerarsi ammissibile

- 2) L'ordine del giorno contrassegnato come **"Ordine del giorno n. 2"** alla proposta n. 65/2025 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000, dopo il chiarimento fornito in merito dal consigliere Tomasello, è da considerarsi ammissibile
- 3) L'ordine del giorno contrassegnato come **"Ordine del giorno n. 3"** alla proposta n. 65/2025 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000, è da considerarsi non ammissibile.

Entra il Segretario generale, avv. Rigo.

Intervengono, sull'ordine del giorno predetto, il consigliere Conficoni, il consigliere Drigo per una mozione d'ordine, il Segretario generale e la consigliera Micheli.

- 4) L'ordine del giorno contrassegnato come **"Ordine del giorno n. 4"** alla proposta n. 65/2025 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000, è da considerarsi ammissibile.
- 5) L'ordine del giorno contrassegnato come **"Ordine del giorno n. 5"** alla proposta n. 65/2025 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026/2028 - ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000, è da considerarsi non ammissibile.

Il Presidente, alle ore 16.26, sospende la seduta, affinché la segreteria possa distribuire le copie degli ordini del giorno presentati ai consiglieri comunali.

Esce definitivamente la consigliera Del Ben, entra l'assessore Badanai Scalzotto. I consiglieri presenti sono n. 39.

Al termine della sospensione, alle ore 17.08, il Presidente dichiara di riprendere i lavori consiliari e dà la parola, per una replica, agli assessori Tirelli, Tropeano, Badanai Scalzotto, Cucci, Ceolin.

Escono definitivamente gli assessori Tropeano e Badanai Scalzotto.

Il Presidente prosegue, dando la parola, per una replica, gli assessori Parigi, Diomede, De Bortoli, al Vicesindaco Piccin e quindi al Sindaco.

Il Presidente, relativamente all'emendamento contrassegnato come **"Emendamento n. 1 alla proposta n. 67/2025"**, evidenzia al consigliere Salvador quanto riportato nel parere del Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari, e confermato dal parere del Collegio dei Revisori, allegati alla delibera di riferimento, che risulta *"sfavorevole alla proposta di emendamento che prevede l'aumento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF ad € 25.000,00 (aliquota 0,60)"*, e precisa che *"lo stanziamento di bilancio, in base al principio della prudenza previsto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è compatibile al massimo con una soglia di esenzione di € 22.000,00 (aliquota 0,60)"*. Il Presidente chiede, quindi, al consigliere se acconsente a modificare l'emendamento in tal senso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale



